

**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA**  
**(Provincia di Arezzo)**

-----

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 18.07.2020

**OGGETTO:** Determinazioni preliminari alla fissazione dell'impianto tariffario relativo alla tassa rifiuti (ta. ri.), per l'anno 2020.

---

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di luglio, nella sala "Leonardo da' Vinci" della Rocca di Marciano della Chiana, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 10.00.

Seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig.ra De Palma Maria.

Risultano presenti i signori:

Cardini	Monica
Ciacchi	Matteo
De Nozzi	Salvatore
Magi	Leonardo
Monnanni	Santi
Salvietti	Gionata
Zappalorti	Lido
Salvadori	Massimo
Tanganelli	Monica
Vagaggini	Alessio

Risultano assenti i signori:

Redi	Francesca
Gentile	Nicola

Consiglieri assegnati n. 12, oltre al Sindaco  
Consiglieri in carica n. 12, oltre al Sindaco  
Consiglieri presenti n. 10, oltre al Sindaco  
Consiglieri assenti n. 2.

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1<sup>a</sup> del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1<sup>a</sup>, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Richiamate, in via preliminare, le modifiche normative introdotte dall'art. 1, commi 738 e seguenti, legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), in forza della quale, a decorrere dall'anno 2020, è sancita l'abolizione dell'imposta unica comunale (i. u. c.), limitatamente alle componenti i. m. u. (imposta municipale unica) e ta. s. i. (tassa sui servizi indivisibili), tenendo ferma la disciplina della tassa sui rifiuti (ta. ri.);

Ricordata la copiosa messe di provvedimenti emanati a fronte dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da "*Corona Virus Disease 19*" (CoViD-19), sotto forma di decreti - legge, di decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, con i quali si è intervenuto progressivamente, introducendo misure urgenti, di respiro sempre più ampio, in materia di contenimento del contagio, fino ad investire l'intero territorio nazionale;

Visto quanto disposto dall'art. 107, comma 5<sup>a</sup>, d. l. 17.03.2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, in legge 24.04.2020, n. 27), che ha introdotto, in via derogatoria, la possibilità di approvare, per il corrente anno, le tariffe ta. ri. sulla scorta di quelle a suo tempo (cfr.: propria deliberazione n. 11 del 29.03.2019), determinate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre p. v. all'approvazione del piano economico finanziario (p. e. f.), afferente all'anno in corso, con facoltà di "spalmare" il conguaglio eventualmente dovuto al Comune nel periodo di anni tre, a decorrere dall'anno 2021;

Ritenuto che la facoltà offerta rappresenti un'opportunità per il Comune, al fine di venire incontro alle contingenti esigenze contabili in cui si dibatte l'Ente, a causa dello stato emergenziale sopra detto e segnatamente, alla necessità di emettere gli avvisi di riscossione della tassa in questione;

Dato atto, in generale:

- che il comma 776 dell'art. 1, citata legge n. 160/19, dispone, fra l'altro, la conferma in capo agli Enti locali, della potestà regolamentare relativa al tributo di cui trattasi (già sancita dall'art. 52, d. lgs.vo 15.12.1997, n. 446), con possibilità di esercitarla entro i limiti imposti dalle lettere da "a" ad "e" dello stesso comma;

- del combinato disposto fra gli artt. 7 e 42, comma 2<sup>a</sup>, lett. "a" del d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;

- del comma 779<sup>a</sup> dell'art. 1, citata legge n. 160/19, in cui si stabilisce, fra l'altro, che in deroga all'art. 172, comma 1<sup>a</sup>, lettera "c", citato d. lgs.vo n. 267/00 ed all'art. 1, comma 169<sup>a</sup>, legge 27.12.2006 n. 296, " ... i Comuni ... possono approvare

*le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta ... comunque non oltre il 30 giugno 2020 .... " (termine ovviamente procrastinato, a seguito dello spostamento - ad oggi al 30 settembre 2020 - della data entro cui approvare il bilancio di previsione);*

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, comma 651, legge 27.12.2013 n. 147, le tariffe del tributo di cui trattasi devono essere commisurate alla quantità e qualità medie, ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi, che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal d. P. R. 27.04.1999, n. 158;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Tributi, sig.ra Simona Gorelli, con la quale si sottopone al vaglio di questo Consesso, l'esigenza di determinarsi in ordine all'approvazione delle tariffe ta. ri. per l'anno in corso, riportate nel prospetto unito alla proposta stessa, quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 239, comma 1<sup>a</sup>, lett. "b", d. lgs. n. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1<sup>a</sup>, lettera "o", d. l. 10.10.2012 n. 174, coordinato con la legge di conversione 7.12.2012 n. 213, del parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria;

Sentita la breve illustrazione da parte dell'Assessore competente in materia, sig.ra **Cardini M.**, la quale riferisce in ordine ai contenuti salienti del tema in discussione, oggetto di esame anche da parte della competente Commissione consiliare permanente, che nella seduta dell'11 luglio u. s. (come evincibile dal verbale n. 115, in atti), ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, da parte dei presenti, di poter procedere all'espressione di voto in ordine ai contenuti della proposta formulata;

Alle ore 10.40, con otto voti favorevoli e tre contrari (sigg. Salvadori M., Tanganelli M. e Vagaggini A.), essendo in numero di 11 gli aventi diritto, presenti e votanti in forma palese,

### **d e l i b e r a**

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Tributi, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di stabilire, conseguentemente, in forza delle argomentazioni esposte in narrativa:

- che, in via transitoria, per il corrente anno vengano applicate le tariffe ta. ri. già determinate ed applicate per l'anno 2019 (ad ogni buon conto, riportate nel prospetto opportunamente unito alla proposta esaminata), dando atto, nel contempo, che l'impianto tariffario definitivo verrà predisposto entro il 31 dicembre p. v., una

volta reso disponibile, da parte del competente A. t. o. rifiuti, il p. e. f., afferente all'anno in corso;

- che l'eventuale conguaglio fra quanto dovuto per l'anno in corso, rispetto all'anno 2019, verrà ripartito nell'arco di massimo anni 3 (tre), a decorrere dall'anno 2021;

3 - di demandare al Responsabile proponente l'espletamento delle procedure e degli adempimenti connessi all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la trasmissione in copia dello stesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione generale della fiscalità locale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2<sup>a</sup>, d. lgs.vo 15.12.1997, n. 446.



# COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

Provincia di Arezzo

UFFICIO TRIBUTI

AL CONSIGLIO COMUNALE

= S e d e =

OGGETTO: PROPOSTA TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) PER L'ANNO 2020.

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Marciano della Chiana è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Richiamate** le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Rilevato** che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

**Richiamato** l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

**Considerato** che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29/03/2019;

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che l'eventuale conguaglio potrà essere ripartito in tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

**Dato atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

**Richiamato** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti contenuto nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 09/09/2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2017 e n. 8 del 29/03/2019;

**Ritenuto**, altresì, che con deliberazione di G.C. n. 36 del 20/05/2020 si è differito la scadenza della rata di giugno della tassa rifiuti al 31/07/2020;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Arezzo sull'importo del tributo, nella misura del 4,70%;

Visto l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale fissa al 31/12 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;  
**VISTO:**

- Il decreto del Ministero dell'interno del 13/12/2019 che ha posticipato alla data del 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dal D. Lgs.vo 267/2000 articolo 151;
- il decreto del Ministero dell'interno del 28/02/2020, che ha posticipato alla data del 30/04/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020 che all'art. 107, comma 2, prevede per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio al 31/07/2020;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione verrà esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 11/07/2020;



Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### SI PROPONE

- 1) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente proposta;
- 2) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 3) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Arezzo, nella misura del 4,70%;
- 5) di trasmettere il conseguente atto al Ministero dell'economia e delle finanze nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa.

Marciano della Chiana, 08/07/2020

Il responsabile del servizio  
Gorelli Simona

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1<sup>a</sup>, lett. b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suesposta, si esprime :

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Marciano della Chiana, 08/07/2020

Il responsabile del servizio  
Gorelli Simona

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
Marciano della Chiana, 08/07/2020

Il responsabile del servizio  
Gorelli Simona

Allegato A  
PROSPETTO DELLE TARIFFE -TASSA SUI RIFIUTI  
ANNO 2020

**UTENZE DOMESTICHE**

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/ANNO)
1 componente	1,00	45,01
2 componenti	1,12	80,02
3 componenti	1,25	100,03
4 componenti	1,33	120,04
5 componenti	1,42	145,04
6 o più componenti	1,47	170,05

**UTENZE NON DOMESTICHE**

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/MQ/ANNO)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,86	0,91
2	Campeggi, distributori carburanti	2,39	1,17
3	Stabilimenti balneari	1,75	0,86
4	Esposizioni, autosaloni	1,39	0,68
5	Alberghi con ristorante	2,80	1,37
6	Alberghi senza ristorante	2,39	1,18
7	Case di cura e riposo	2,71	1,33
8	Uffici, agenzie, studi professionali	3,08	1,50
9	Banche ed istituti di credito	1,50	0,74
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	2,07	1,02
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,26	1,10
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,88	0,93
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	2,24	1,09
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,66	0,81
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,88	0,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,48	4,15
17	Bar, caffè, pasticcerie	6,49	3,17
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	2,45
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,50	2,21
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	11,19	5,53
21	Discoteche, night club	4,46	2,18

-Per i banchi di mercato di beni durevoli si fa riferimento alla categoria "Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli".

-Per i banchi di mercato di beni alimentari si fa riferimento alla categoria "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante"

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA  
Provincia di Arezzo

**Oggetto:** PROPOSTA TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 2020.

In merito :

**Alla proposta:**

Che per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) saranno quelle approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente proposta;

Che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;

Che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Arezzo, nella misura del 4,70%;

Visto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio

Il Revisore Unico dei Conti, premesso quanto sopra esprime parere favorevole.

Marciano della Chiana, 11 luglio '20

Dott. Cerofolini Maurizio



IL PRESIDENTE  
F.to De Palma Maria

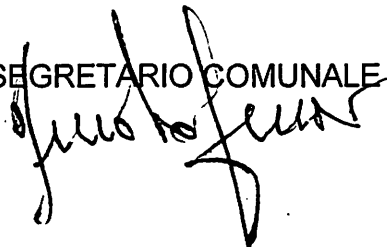
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ferrari Renato

=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Lì, 03.08.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE



=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

Lì, 03.08.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE



=====

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====